

**Oggetto: soglia minima retributiva oraria per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del Comune di Napoli**

**Premesso che:**

- ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), la pubblica amministrazione, a qualsiasi livello, all'atto di agire sul mercato per acquisire beni, forniture o servizi, deve effettuare una valutazione attenta delle proprie esigenze e scegliere le modalità più consone per soddisfarle;
- l'assegnazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto trasparente e concorrenziale e la scelta, da parte del contraente pubblico, deve ricadere sul concorrente che ha presentato l'offerta migliore;
- il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è diventato la norma nell'affidamento di appalti e concessioni, mentre il prezzo più basso ha una portata residuale;
- in particolare, il criterio dell'OEPV è vincolante in caso di contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché per quello che riguarda i servizi ad alta intensità di manodopera;
- l'aggiudicazione in base all'OEPV consente di soddisfare complessivamente le esigenze dell'ente appaltante attraverso una valutazione basata su criteri qualitativi e quantitativi; tali criteri valutativi, ai sensi dell'art. 95 comma 6 (Titolo IV - aggiudicazione per i settori ordinari - criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.Lgs. 50 del 2016, devono essere oggettivi e riguardare "aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto".

In particolar modo, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, "nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...)";

- l'art. 30, comma 4 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) del D.Lgs. 50 del 2016, stabilisce che: "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.";
- tale norma, ai sensi all'art. 105 comma 9 (Subappalto) del D.Lgs. 50 del 2016, si applica anche in caso di subappalti, prevedendo per l'affidatario l'obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- ai sensi dell'art. 30 comma 4 che è la norma richiamata dall'art. 97 comma 5 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50 del 2016, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta con cui si partecipa alla gara d'appalto, l'offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale o del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi;

- l'operatore economico può essere escluso quando la stazione appaltante evidenzia la presenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3, come previsto dall'art. 80 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016 (Motivi di esclusione);
- il Codice dei contratti pubblici dispone, all'articolo 50, che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (...) i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono (...) specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015;
- con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo, all'art. 9, prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 26 marzo 2015 ha stabilito che anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale, di cui all'art. 36 della Costituzione italiana., non impedisce al legislatore di intervenire per fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dalla "Organizzazione Internazionale del Lavoro" come politica per garantire una "giusta retribuzione", oppure attraverso il rinvio vincolante alla contrattazione collettiva.

**Considerato che:**

- il Comune di Napoli ha più volte sostenuto che, obiettivo assolutamente prioritario è quello di assumere ogni iniziativa possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità e un adeguato salario dei lavoratori, specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che lo vedono protagonista in qualità di datore di lavoro o di stazione appaltante.

**Visto che:**

- gli enti pubblici locali possono svolgere un significativo ruolo nell'attivazione di procedure di "appalti pubblici socialmente responsabili", prevedendo specifiche premialità che valorizzino gli aspetti sociali dell'appalto nell'ambito della valutazione dell'OEPV, quali ad esempio il criterio del miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione, così come confermato anche da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053).

**Pertanto si impegna il Sindaco e la Giunta:**

- A VALUTARE L'INTRODUZIONE DI*
- ad ~~introdurre~~ una soglia minima retributiva oraria di almeno nove euro lordi, al di sotto della quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che coinvolgono il Comune di Napoli;
  - ad aprire uno specifico tavolo tecnico atto valutare l'inserimento di clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per i lavoratori e una migliore qualità del lavoro, favorendo anche la contrattazione di secondo livello;
  - ad stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e le parti sociali, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Ordine del Giorno, al fine di renderlo operativo ed attuare appieno quanto previsto; *+ RAPPRESENTATIVE*
  - ad inoltrare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, al fine di sollecitare l'approvazione di una legge nazionale sul salario minimo.

Il Consigliere comunale

**Sergio D'Angelo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93